

## D ETRAZIONI FISCALI E DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITA'

I lavoratori subordinati sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), il cui prelievo avviene attraverso il datore di lavoro, che funge da sostituto di imposta ed effettua la trattenuta in busta paga, versando le somme all'erario con il modello F24. Il prelievo avviene mensilmente, attraverso una operazione di calcolo provvisorio dell'imposta dovuta all'erario, applicando al reddito mensile gli scaglioni di imposta ragguagliati al periodo di paga.

A dicembre di ogni anno od in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, vengono effettuate le operazioni di conguaglio, ossia un ricalcolo dell'imposta dovuta, attraverso la somma degli importi imponibili percepiti nel periodo di imposta (anno solare) e la somma delle ritenute subite. L'operazione di conguaglio comporta l'applicazione della ritenuta IRPEF sul reddito annuo, con applicazione delle relative ritenute, dedotte quelle già operate nei periodi di paga precedenti. La ritenuta è operata a titolo di acconto, in quanto il contribuente, ove possieda altri redditi ovvero abbia diritto a fruire di deduzioni o detrazioni, deve successivamente presentare la dichiarazione dei redditi, modello Unico o 730.

Sull'ammontare dell'imposta lorda, il lavoratore ha diritto all'applicazione di una riduzione, denominata **detrazione di imposta**. Tale detrazione, che riduce l'imposta dovuta, spetta al lavoratore ricorrendone determinati presupposti, previsti dalla legge. Le principali detrazioni possono riguardare lo stesso lavoratore (produzione reddito) che i familiari eventualmente a carico.

Esse spettano in misura decrescente man mano che il reddito aumenta, fino ad annullarsi al raggiungimento di un determinato reddito complessivo (55.000 euro per le detrazioni da lavoro dipendente, 95.000 euro per le detrazioni

dei figli e 80.000 euro per quelle del coniuge e degli altri familiari).

La **detrazione fiscale per produzione del reddito** spetta sia ai lavoratori dipendenti che ai pensionati; spetta, altresì, ai titolari di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (ad esempio, i lavoratori a progetto). I lavoratori titolari di pensione e coloro che percepiscono altri redditi per i quali spetta la medesima detrazione (ad es. part-time con doppio lavoro o lavoratori a progetto con più contratti) devono valutare con particolare attenzione l'opportunità di chiedere l'applicazione di questa detrazione che viene sempre riconosciuta **salvo che non sia diversamente richiesto dal lavoratore**. Ciò al fine di evitare di beneficiare più volte della stessa detrazione con conseguente pagamento di una maggiore imposta in sede di dichiarazione dei redditi. Il nostro studio **attribuirà sempre la detrazione per produzione reddito, salvo che non sia specificamente richiesta la NON applicazione**, compilando opportunamente la dichiarazione di responsabilità.

**La detrazione per la produzione reddito verrà sempre applicata ai lavoratori, sia dipendenti che parasubordinati, compresi gli amministratori, i pensionati e i titolari di più redditi, salvo che non sia specificamente e univocamente richiesta la non applicazione in sede di compilazione della dichiarazione di responsabilità.**

Le **detrazioni fiscali per i carichi di famiglia** spettano per i seguenti familiari a carico:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente;
- i figli, naturali riconosciuti o adottivi o affidati o affiliati, anche se maggiorenni o non conviventi;
- altri familiari indicati dall'art. 433 del codice civile, più precisamente:
  - genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali;
  - i generi e le nuore;
  - il suocero e la suocera;
  - i fratelli e le sorelle germani o unilaterali.

Per essere considerati a carico tali soggetti non devono superare il limite di reddito annuo di € **2.840,51**. Il limite di reddito si riferisce all'anno per il quale vengono chieste le detrazioni. Le detrazioni spettanti per coniuge e figli valgono anche se questi risiedono all'estero, mentre per quanto riguarda gli altri familiari a carico la condizione è che risiedano con il dichiarante.

Per quanto riguarda la ripartizione della detrazione per i figli a carico tra i coniugi si possono verificare vari casi:

1. nel caso in cui i coniugi non siano legalmente ed effettivamente separati, la detrazione spetta ad entrambi i coniugi nella misura del 50 % ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che risulta avere il reddito complessivo più levato;
2. in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario;
3. in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e di conseguente affidamento congiunto o condiviso, la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 % tra i genitori.

Le detrazioni per familiari a carico spettano a condizione che il familiare non produca, nell'anno della richiesta, un reddito superiore a 2.840,51 Euro (naturalmente, rientra anche il caso in cui il familiare non produca alcun reddito): **qualora, nel corso dell'anno, il familiare superasse tale limite reddituale, la detrazione non spetterà per l'intero anno solare**. Ne consegue che le detrazioni eventualmente già applicate nei periodi di paga precedente saranno **recuperate** in sede di conguaglio, con conseguente **aggravio della tassazione**.

**La detrazione per i familiari a carico viene applicata solo su richiesta del lavoratore, presentata attraverso la compilazione della dichiarazione di responsabilità.**

**La richiesta di detrazioni per i familiari a carico verrà considerata valida solo se completa dei seguenti dati, da riportare tutti nella dichiarazione di responsabilità (pag. 2):**

- generalità del familiare;
- codice fiscale del familiare
- indicazione della percentuale a carico;
- indicazione dei mesi a carico.

**Se durante l'anno di imposta il familiare produce un reddito superiore al limite massimo annuo di Euro 2.840,51= il lavoratore è tenuto a comunicarlo tempestivamente al datore di lavoro.**

**In questo caso, la detrazione di imposta si perde fin dall'inizio del periodo di imposta, con recupero della detrazione indebitamente percepita nei mesi precedenti.**

Al fine di "semplificare" gli adempimenti dei lavoratori e dei sostituti di imposta, è stato previsto che la dichiarazione di responsabilità non vada presentata con cadenza annuale ma solo in caso di variazione dei dati in precedenza già comunicati al datore di lavoro.

**Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b) della legge 106/2011, dal 13.7.2011 la compilazione del modulo di dichiarazione di responsabilità non dovrà più essere effettuata con cadenza annuale ma esclusivamente in caso di variazione dei dati già dichiarati in precedenza.**

**Una volta compilata la dichiarazione (al momento dell'assunzione o per precedenti variazioni) in assenza di specifica comunicazione da parte del lavoratore, di ogni variazione dei dati relativi alle detrazioni fiscali, verranno considerati validi i dati precedentemente dichiarati al sostituto di imposta e trasmessi al nostro studio.**

**Nel caso in cui il lavoratore non compili alcuna dichiarazione per le detrazioni di imposta, verrà sempre riconosciuta la sola detrazione di imposta per lavoro dipendente.**

Al solo fine di individuare un "anno zero", in cui fare, per l'ultima volta, il punto sulle detrazioni di imposta spettanti ai lavoratori, ancora per questo anno 2012 provvederemo nei prossimi giorni all'invio dei modelli per le detrazioni di imposta già in parte precompilati. Questa sarà l'ultima occasione "massiva" di rilevazione dei dati afferenti la spettanza e la misura delle detrazioni fiscali, sia per la produzione reddito di lavoro dipendente, sia per i familiari a carico.

Successivamente, **si dovrà procedere alla comunicazione delle sole variazioni dei dati in precedenza comunicati**, utilizzando all'uopo il facsimile di modello allegato.

In caso di **nuova assunzione**, l'allegato modello di detrazioni **dovrà essere utilizzato per la prima comunicazione dei dati relativi alle detrazioni di imposta.**

## **S** TIPENDI PAGATI IN CONTANTI: LIMITE A 1.000 EURO

---

L'art. 12 del decreto legge n. 201 del 6.12.2011 ha abbassato i limiti alla possibilità dei privati e delle pubbliche amministrazioni di corrispondere retribuzioni, compensi e pensioni in denaro contante, imponendo il ricorso a modalità alternative, quali l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, comprese le carte di pagamento prepagate

La norma originaria, contenuta nell'art. 49 del D.Lgs. 231/2007 (legge antiriciclaggio), fissava il limite in 12.500 Euro, poi sceso a 2.500 Euro. Il testo della disposizione, aggiornato dalla modifica introdotta dalla manovra Monti, è il seguente: *"E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 1.000 Euro. Il trasferimento e' vietato anche quando e' effettuato con piu' pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A."*

La norma vieta pagamenti in contanti superiori a 1.000 Euro anche quando siano stati "artificialmente" frazionati in importi inferiori: è il caso del pagamento tramite "acconto" e "saldo". In sostanza, il limite rilevante è dato dal **netto in busta totale, al lordo di ogni acconto eventualmente percepito**. Se tale importo unitario (il netto "mensile") è superiore al limite, non è ammesso il pagamento in contanti.

Le sanzioni previste in caso di inosservanza della disposizione, fatta in ogni caso salva l'efficacia del pagamento (che ha, anche se effettuato in contanti per una cifra superiore al limite di legge, efficacia liberatoria del debitore, cioè vale nei rapporti di credito tra datore di lavoro e dipendente) sono previste dall'art. 58 del D.Lgs. 231/2007 che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito. In ogni caso, la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo all'importo di 3.000 Euro. Per le violazioni che riguardano importi superiori a 50.000 Euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte.

## **S** AGGIO LEGALE INTER- ESSI AL 2,5% DAL 2012

---

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con decreto del 12.12.2011, ha modificato, **con decorrenza dal 1° gennaio 2012**, la misura del **saggio degli interessi legali** di cui all'art. 1284 del codice civile, fissandolo in misura pari al **2,5%** in ragione di anno.

---

## **R** APPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. COMUNI- CAZIONE INAIL

---

L'art. 18, comma 1, lettera aa) del Decreto legislativo n. 81/2008 stabilisce: *"Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'art. 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza."*

Rientrano pertanto nell'obbligo di comunicazione i datori di lavoro o i dirigenti di qualsiasi settore privato e pubblico (art. 3, comma 1).

La comunicazione all'INAIL, a cadenza annuale, deve essere effettuata per la singola azienda ovvero per ciascuna unità produttiva in cui si articola la azienda stessa nella quale opera/no il/i Rappresentante/i e deve riferirsi alla situazione in essere al 31 dicembre dell'anno precedente.

L'INAIL ha predisposto una apposita procedura on line accessibile dal sito dell'Istituto attraverso Punto Cliente.

L'inserimento in procedura potrà essere effettuato fino al 31 marzo di ciascun anno. Nel caso la comunicazione sia già stata effettuata si deve solo confermare la situazione, altrimenti si deve procedere a una nuova comunicazione per i RLS eletti nel corso del 2011.

Invitiamo, pertanto, le aziende nelle quali sia stato eletto o nominato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e che non abbiano provveduto direttamente a comunicare la nomina all'INAIL, a voler comunicare, via mail o via fax al ns. studio, la conferma del RLS (indicanone comunque le generalità e la data di nomina) ovvero l'elezione o nomina del nuovo RLS (sempre con le generalità e la data di nomina).